



## COMUNICATO UFFICIALE N. 380/L - 13 AGOSTO 2020

380/839

### **RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 FRA LE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO TESSERATI A.DI.SE.**

Ai sensi della vigente normativa, come da Contratto Collettivo sottoscritto con l' A.DI.SE. in data 1° agosto 2012 ed in corso di rinnovo, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati per la stagione sportiva 2020/2021, invariate rispetto alla scorsa stagione in quanto non si sono registrate variazioni in aumento degli indici dei prezzi al consumo.

#### 1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI SPORTIVI

##### Compenso globale lordo

I direttori sportivi professionisti tesserati per società di Lega Pro hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che - se riferito all'intera stagione sportiva - non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dieci mesi:

#### **TABELLA MINIMI 2020/2021**

Minimo retributivo direttore sportivo	€ 26.664,00 lordi
---------------------------------------	-------------------

Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2020/2021 e sarà aggiornato automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva con adeguamento su base ISTAT.

## 2) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con l'Associazione di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l'attività sportiva;
- c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione "al netto" dovrà ritenersi nulla a tutti gli effetti;
- d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l'approvazione sono vietate e non trovano tutela nell'ordinamento federale;
- e) nella compilazione dei contratti economici dei direttori sportivi deve essere curata **l'esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione e di scadenza del rapporto contrattuale.**

**Pubblicato in Firenze il 13 Agosto 2020**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli